

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-475 del 01/02/2017
Oggetto	approvazione analisi di rischio e progetto di bonifica per sito, acquistato da Pavirani Srl, in località Pontevecchio, Quartiere Savena
Proposta	n. PDET-AMB-2017-496 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

**Oggetto:**

Sito contaminato ubicato nel Comune di Bologna in località Pontevecchio nel Quartiere Savena, Via Marcello Oretti n°2.

Approvazione del documento di Analisi di Rischio con contestuale Progetto di Bonifica, ai sensi dell'art. 242 c. 5 e c.7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Proponente:** Pavirani S.r.l. in Via Gaspari n°5/2 a Casalecchio di Reno.

**IL RESPONSABILE DELL'ARPAE S.A.C. DI BOLOGNA**

**Decisione:**

1. approva il documento di analisi di rischio sito specifica, presentato<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 242 c. 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., che ha determinato l'accettabilità del rischio sanitario alle seguenti condizioni:
  - rimozione del suolo superficiale e profondo interessato dal materiale di riporto, così come previsto dal progetto edilizio che coincide con il progetto di bonifica;
  - le concentrazioni soglia di rischio delle acque sotterranee all'interno del sito corrispondono alle seguenti concentrazioni rappresentative alla sorgente, ipotizzando conservativamente che tutto l'acquifero sia contaminato con i max valori di concentrazione rilevati da ARPAE e dal Laboratorio di riferimento del responsabile della bonifica:

<b>sostanze</b>	<b>CRS µg/l</b>
1,2 Dicloropropano	0,18
Triclorometano	1,34
Tetracloroetilene	14,2
Tricloroetilene	3,55

2. approva il Progetto di Bonifica presentato<sup>2</sup>, ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. da PAVIRANI S.r.l., relativamente al sito ubicato in via Oretti n°2 nel Comune di Bologna, in conformità alle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi<sup>3</sup> del 20 dicembre 2016.

<sup>1</sup>Agli atti PG BO/2016/21740 del 17 novembre 2016 integrato con PGBO/2016/22942 del 2 dicembre 2016

<sup>2</sup> vedi nota 1

<sup>3</sup> verbale della Conferenza di Servizi agli atti con PG BO/2017/834 del 16 gennaio 2017

3. approva l'esecuzione degli interventi di bonifica previsti nel progetto e consistenti nella seguente tecnologia: escavazione del materiale contaminato/ rifiuti / terra di scavo e il carico su camion con previsione di caratterizzazione nei siti di conferimento, nel rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni:

**a. Tempistiche realizzative degli interventi di bonifica**

- l'avvio dei lavori di bonifica dovrà avvenire entro il 30 aprile 2017;
- il termine dei lavori di bonifica, comprensivo dei monitoraggi post-bonifica e dei monitoraggi di controllo con Arpae Servizio Territoriale, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017;
- eventuali prolungamenti dei tempi di durata dovranno essere preventivamente richiesti all'Ente competente mediante formale e motivata istanza di modifica o proroga dei termini di ultimazione della bonifica.

**b. Autorizzazioni sostituite**

- ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione al Progetto di Bonifica è unica e, come tale, *"sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente..."*.

**c. Gestione delle terre di scavo e dei rifiuti e analisi di caratterizzazione**

- Il terreno di riporto argilloso/limoso/sabbioso privo di rottami e non contaminato sia gestito primariamente come terra e rocca di scavo, e non come rifiuto, essendo certo l'utilizzo finale di detti materiali ed avendo accertato, in base alla analisi chimiche svolte, caratteristiche tali da renderne possibile il riutilizzo escludendolo dalla normativa in materia di rifiuti. Qualora le caratteristiche analitiche e/o la destinazione d'uso finale non lo consentano, dovrà essere gestito come rifiuto.
- E' fatta d'obbligo l'effettuazione dei campionamenti e delle analisi sul campione tal quale presso il luogo di destinazione finale, in base a quanto disposto dalla Circolare del Comune di Bologna vigente in materia di gestione delle terre e rocce di scavo, per accertare l'effettiva possibilità di riutilizzo compatibilmente alla destinazione d'uso dell'area interessata.

**d. Obiettivi della bonifica**

- L'obiettivo della bonifica dei terreni è il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) relative alla destinazione d'uso residenziale (colonna A tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.i.) per le sostanze analizzate.

**e. Collaudo, fine lavori e richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica**

- il collaudo prevede l'effettuazione dei controlli in contraddittorio con Arpae Servizio Territoriale. Tutti i campioni dovranno essere prelevati ed analizzati in contraddittorio con ARPAE Servizi Territoriali.
- Il numero di campioni prelevati sul fondo scavo sia adeguato all'eventuale presenza di disomogeneità nella matrice.

Più specificamente, in presenza di substrato omogeneo, dovrà essere prelevato n.1 campione medio ogni 400-500 mq; nel caso, invece, in cui il substrato evidenzia un elevato grado di disomogeneità, si ritiene opportuno incrementare il numero di campioni in modo da interpretarne la variabilità in termini statistici, analogamente alla metodologia utilizzata nell'Analisi di rischio per determinare la concentrazione rappresentativa della sorgente di contaminazione.

- Il profilo analitico è il seguente: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), idrocarburi C>12.
- A seguito dell'esito positivo del collaudo svolto in contraddittorio con ARPAE Servizio Territoriale, cioè al raggiungimento degli obiettivi di bonifica di cui alla precedente lett. d, il soggetto attuatore potrà trasmettere la comunicazione di fine lavori di bonifica e, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la contestuale richiesta di certificazione di completamento degli interventi di bonifica del sito, effettuando il pagamento degli oneri istruttori per la certificazione, preventivamente all'invio dell'istanza, ed utilizzando la modulistica prevista (MODULO I) per la presentazione della stessa, avvalendosi delle informazioni di cui all'indirizzo:

[http://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3570](http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570)

Per ogni invio di report, siano consegnati su supporto informatico i seguenti documenti:

- relazione in formato .pdf;
- tabelle inserite nella relazione in unico file formato .xls, .sxc, .ods o altri formati aperti (.txt, .dat, .csv, ecc.);
- valutazione sintetica dei dati ottenuti.

**f. Prescrizioni generali**

- dovrà essere data comunicazione dell'inizio degli interventi di bonifica agli Enti interessati (ARPAE S.A.C. di Bologna, ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Urbano, AUSL Città di Bologna), indicando il nominativo del Direttore Lavori e l'attestazione di iscrizione della Ditta esecutrice dei lavori all'Albo Gestori Ambientali.
  - dovranno essere comunicate con congruo anticipo ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Urbano le date di campionamento previste per l'esecuzione dei campionamenti di collaudo post bonifica, in modo da poter permettere l'effettuazione dei campionamenti in contraddittorio.
  - dovrà essere mantenuta in cantiere, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia del progetto approvato e dell'approvazione contenente tutte le prescrizioni ivi inserite.
  - eventuali prolungamenti dei tempi di durata della bonifica, così come eventuali modifiche dell'approvazione dovranno essere preventivamente richieste all'Ente competente mediante formale istanza di proroga dei termini di ultimazione della bonifica o di modifica dell'approvazione.
  - dovrà essere esposto, all'esterno del cantiere, un cartello ben visibile e leggibile riportante gli estremi dell'atto di ARPAE, il nominativo del Committente, del Progettista, del Direttore Lavori, delle Ditte Esecutrici, completi di indirizzi e ogni altro riferimento dovuto per legge.
4. dispone che, prima dell'avvio dell'attività, è necessaria la prestazione delle garanzie finanziarie secondo le modalità stabilite dall'art. 242 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e della delibera della Giunta Regionale n. 1017/2015 modificata con delibera della Giunta Regionale n. 2335/2015.

I costi complessivi dell'intervento di bonifica sono stati quantificati in **249.300,00 €**, di cui:

- 241.300,00 € a copertura dei lavori di bonifica;
- 8.000,00 € a copertura del monitoraggio delle acque sotterranee.

Considerata l'articolazione per fasi temporali distinte del progetto di bonifica, in alternativa alla prestazione di un'unica garanzia, potranno essere prestate due distinte garanzie finanziarie, come di seguito indicato:

- la prima, per un importo pari a **€ 120.650,00** legata alla esecuzione dei lavori di bonifica s. s. da svincolarsi ultimati questi ultimi, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la seconda, per un importo pari a **€ 4.000,00** a garanzia dell'esecuzione del monitoraggio delle acque sotterranee da svincolarsi trascorsi due anni dall'inizio dei lavori di bonifica allorché termineranno anche i monitoraggi.

Entrambe le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento autorizzativo.

L'efficacia del provvedimento autorizzativo è condizionata alla preventiva prestazione ed accettazione delle garanzie finanziarie.

Detta garanzia potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. 481/1992;
- polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

In caso di stipula di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, il Proponente dovrà utilizzare il modello inserito a pag. 63 della Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015 (Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1017/2015 relativa all'approvazione della "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., da parte dei soggetti proponenti interessati").

5. dispone il proseguimento del monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza trimestrale per un periodo di due anni dall'inizio lavori. Il profilo analitico è il medesimo già utilizzato per la campagna di ottobre 2016, cioè: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), solventi organici aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, composti alifatici alogenati cancerogeni

Al termine del periodo di monitoraggio, qualora persista la situazione di inquinamento, dovranno essere valutate le successive azioni da intraprendere in base a quanto disposto dalla normativa vigente e tenuto conto che il proponente non è il responsabile dell'inquinamento.

6. dispone che venga trasmesso il presente atto al proponente Pavirani S.p.A., ed agli Enti interessati (Comune di Bologna, ARPAE Servizio Territoriale Distretto di Bologna, AUSL Città di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Prefettura di Bologna).

**Motivazione:**

Pavirani S. r. l. ha trasmesso<sup>4</sup> l'istanza di approvazione dell'analisi di rischio sito specifica e del Progetto unico di Bonifica, ai sensi del D. M. 31/2015, che è stata valutata nel corso della conferenza di servizi del 20 dicembre 2016 alla presenza dei rappresentanti di ARPAE S. A. C. di Bologna e del Comune di Bologna. La Conferenza di Servizi ha espresso una valutazione favorevole sia sull'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica sia sul Progetto di Bonifica, condizionata al rispetto delle prescrizioni integralmente riportate ai punti 3, 4 e 5 della presente determinazione dirigenziale.

Relativamente all'analisi di rischio sito specifica è emersa l'accettabilità del rischio sanitario partendo dal presupposto della rimozione del suolo superficiale e profondo interessato dal materiale di riporto, così come previsto dal progetto edilizio.

L'analisi di rischio ha, pertanto, considerato, solo la sorgente falda acquifera. E' stato ipotizzato conservativamente che tutto l'acquifero sia contaminato con i max valori di concentrazione rilevati da ARPAE e dal Laboratorio di riferimento del responsabile della bonifica. I valori di rischio per sostanze cancerogene e per rischio tossicologico sono risultati accettabili con un margine di almeno un ordine di grandezza. E' stato verificato il rispetto delle CRS (concentrazioni rappresentative alla sorgente), a seguito dell'esecuzione dell'Analisi di Rischio sito specifica in modalità inversa, di seguito elencate:

Sostanze	CRS µg/l
• 1,2 Dicloropropano	0,18
• Triclorometano	1,34
• Tetracloroetilene	14,2
• Tricloroetilene	3,55

Al fine di approfondire la conoscenza relativa alla criticità rilevata nella falda acquifera sotterranea, per la presenza di solventi alogenati, viene proposto il proseguimento del monitoraggio delle acque sotterranee per due anni dall'inizio lavori utilizzando il medesimo profilo analitico già utilizzato per la campagna di ottobre 2016, cioè: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), solventi organici aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, composti alifatici alogenati cancerogeni.

<sup>4</sup> Agli atti PGBO/2016/21740 del 17 novembre 2016 integrato con PGBO/2016/22942 del 2 dicembre 2016

Al termine del periodo di monitoraggio, qualora persista la situazione di inquinamento, dovranno essere valutate le successive azioni da intraprendere in base a quanto disposto dalla normativa vigente e tenuto conto che il proponente non è il responsabile dell'inquinamento.

Il proponente ha trasmesso<sup>5</sup> un aggiornamento del computo metrico-estimativo e del crono programma, come previsto nella Conferenza di servizi<sup>6</sup>. Dette informazioni hanno consentito di quantificare l'importo della garanzia finanziaria da prestare, pari al 50% dell'importo totale dei lavori, in base a quanto disposto dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché i termini di conclusione dei lavori di bonifica.

### **Termine e autorità a cui si può ricorrere:**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D. Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D. P. R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

### **Comunicazione:**

La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

La deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23 marzo 2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della Legge 56/2014, tra cui rientra anche la procedura di certificazione di completamento degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S. A. C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

*firmato digitalmente<sup>4</sup> ai sensi del codice di amministrazione digitale*

<sup>5</sup> documento agli atti con PGBO/2017/1911 del 30 gennaio 2017

<sup>6</sup> verbale della Conferenza di Servizi agli atti con PG BO/2017/834 del 16 gennaio 2017

<sup>4</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39 del 12 dicembre 93 e l'art. 3 bis - c. 4 bis - del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**